

Allegato A

Seduta n. 31 di mercoledì 9 luglio 2008

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE NEI
CONFRONTI DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO (A.C. 1442)*

A.C. 1442 - Pregiudiziali

La Camera,

premesso che:

l'articolo unico del disegno di legge in esame stabilisce la sospensione dei processi in cui siano imputati i titolari delle cariche di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e Presidente del Consiglio dei Ministri, per reati commessi al di fuori dall'esercizio delle loro funzioni;

il regime delle immunità e delle garanzie processuali dei titolari di funzioni costituzionali trova la sua disciplina in norme di rango costituzionale, le sole costituzionalmente abilitate ad introdurre eccezioni al principio dell'eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione: questo fondamentale principio costituzionale ha una valenza e una portata generale e rappresenta uno degli assi portanti dell'intero edificio costituzionale del nostro Paese. Eccezioni o deroghe sono perciò legittime solo se esplicite e solo se contenute in una fonte di grado costituzionale. Non a caso, quindi, laddove il costituente ha ritenuto opportuno porre un limite o una deroga al principio generale, ha avvertito la necessità di predisporre una specifica e puntuale disciplina costituzionale quale è quella contenuta negli articoli 90, 96 e 68 della Costituzione;

l'articolo unico del disegno di legge equipara, per quanto da esso disposto, cariche pubbliche aventi natura costituzionale differente, e rispetto alle quali la comune derivazione dalla sovranità popolare, di cui ragiona la relazione illustrativa del disegno di legge medesimo, opera in forme e modi del tutto diversi fra loro;

tale disposizione prevede una forma di sospensione del processo che opera in via generale ed automatica: è generale in quanto essa «concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli articoli 90 e 96 della Costituzione»; la sospensione stessa è automatica, poiché «la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l'imputazione ed in qualsiasi momento dell'iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti» (sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004), incorrendo così in due fra le principali censure in base alle quali una normativa sostanzialmente analoga a quella in esame è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale;

le differenze fra il disegno di legge in esame e l'articolo 1 della legge n. 140 del 2003, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, attengono a profili complessivamente marginali (limitazione della sospensione al mandato in corso, con l'eccezione parziale del Presidente del Consiglio; rinunciabilità della sospensione da parte dell'imputato; salvezza dell'azione civile, eccetera) che non attengono al nucleo essenziale dell'istituto in esame;

il disegno di legge in esame costituisce un caso di reintroduzione con legge ordinaria di norme dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale e per tale evenienza l'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, prevede che le Camere possano «ove lo ritengano necessario» provvedere «nelle forme costituzionali», vale a dire attivando la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione;

sotto il profilo procedurale, i ristrettissimi tempi di esame da parte della Camera non hanno permesso l'esercizio della funzione istruttoria, propria della Commissione in sede referente, che l'articolo 72, primo comma, della Costituzione prescrive quando stabilisce che «ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1442.

n. 2. Soro, Sereni, Bressa, Minniti, Tenaglia, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.